

INFORMATIVA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO EU 2088/19 – SFDR

“SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE
REGULATION”



MANCATA CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ

Sagitta SGR S.p.A. (la “Società”), in qualità di “partecipante ai mercati finanziari”, considera già taluni effetti negativi delle decisioni di investimento effettuando sugli investimenti uno screening ESG negativo e, al ricorrere di condizioni individuate, uno screening ESG positivo. In particolare, con riferimento a tutti i prodotti, la Società ha stabilito di non investire direttamente in: emittenti operanti nei settori della produzione di armamenti non convenzionali, quali armi atomiche, della prostituzione e pornografia, operanti nel settore delle fibre di amianto non legate o nella produzione di materiale radioattivo, nella produzione o commercio di droghe o stupefacenti illegali ovvero nel commercio di cannabis ricreativa oppure nella produzione e distribuzione di oppioidi, nonché in soggetti che hanno ricevuto condanne penali passate in giudicato, o che non garantiscono il rispetto dei diritti umani ivi compreso il lavoro minorile forzato o dannoso o che fanno uso sistematico della corruzione nella gestione del business. In relazione ai fondi di credito e multi-asset (per la parte crediti) l'investimento consiste nell'acquisto di crediti, note o fatture da banche e i sottostanti possono essere a valere su imprese che operano nei settori che sarebbero esclusi applicando il predetto screening negativo. Nel caso dei fondi immobiliari, lo screening negativo è riferito all'acquisto di immobili da emittenti che operano in tali settori e che rimarranno utilizzati da imprese operanti in tali settori. Allo stesso modo, gli immobili acquisiti sono venduti o concessi in locazione, affitto o altra forma equivalente a soggetti operanti nei settori esclusi.

Tuttavia, considerato che:

- i. il quadro normativo di riferimento necessita di essere integrato dalle previsioni di dettaglio contenute in apposito regolamento delegato della Commissione europea, allo stato pubblicato nella sua versione in bozza, la cui entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2023;
- ii. le previsioni di dettaglio sub (i) non fungono da ulteriore specificazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, ma da necessario completamento della disciplina di primo livello;
- iii. la Società impiega meno di 500 dipendenti direttamente;

la Società, avendo già intrapreso un percorso interno volto all'integrazione del rischio e dei fattori di sostenibilità nei propri processi decisionali, inizialmente non prendeva in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai



sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, per le riferite motivazioni, salvo previsioni specifiche dei prodotti di investimento.

A far data dal 1° gennaio 2022, la Società dichiara di prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, nel rispetto delle policies aziendali.